

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI UNA CARRIERA ALIAS PER STUDENTI E STUDENTESSE IN TRANSIZIONE DI GENERE

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Nel perseguimento del Regolamento Didattico di Ateneo, del Codice etico della comunità universitaria, dello Statuto di Ateneo, è emanato il Regolamento per l'attivazione e la gestione della carriera alias al fine di garantire alle studentesse e agli studenti in transizione di genere dell'Università Telematica Pegaso S.r.l. la possibilità di vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell'individuo, idoneo a favorire i rapporti interpersonali affinché siano improntati alla correttezza ed al reciproco rispetto delle libertà e dell'inviolabilità della persona.

ART. 2 DESTINATARI E DESTINATARIE

L'attivazione della carriera alias può essere richiesta da chiunque dimostri di aver intrapreso un percorso psicologico e/o medico teso a consentire l'eventuale rettifica di attribuzione di sesso e desideri utilizzare un nome diverso da quello anagrafico.

ART. 3 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA CARRIERA ALIAS

Coloro che intendono richiedere la carriera alias (d'ora in poi "persona richiedente") possono inviare la richiesta all'indirizzo carriera.alias@unipegaso.it, accessibile dal Rettore e dal Preside di Facoltà.

Il Preside di Facoltà fornirà le informazioni necessarie per l'attivazione della carriera alias, supportando la persona richiedente nell'istruzione della procedura amministrativa e seguendo direttamente il percorso della richiesta e la gestione della carriera alias una volta attivata.

Durante l'iter il Preside di Facoltà, previa autorizzazione del/la medesimo/a, potrà avvalersi di un apposito gruppo di lavoro per venire incontro alle esigenze specifiche dello studente o della studentessa.

ART. 4 ATTIVAZIONE CARRIERA ALIAS

L'attivazione della carriera alias avviene successivamente all'immatricolazione, o contestualmente ad essa, previa comunicazione al Rettore e al Preside di Facoltà.

Ai fini dell'attivazione della carriera alias la persona richiedente sottoscrive un accordo di riservatezza con l'Ateneo, nei termini di cui all'Allegato A al presente Regolamento, firmato dal richiedente e dal Preside di Facoltà.

A seguito della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, l'Università si impegna ad attivare la carriera alias per la persona richiedente con assegnazione di un nome elettivo scelto dalla stessa.

Tale modifica costituisce anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando la persona richiedente sarà in possesso di nuovi documenti anagrafici di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale che rettifichi

l'attribuzione di sesso e di conseguenza il nome attribuito alla nascita. Il nome dell'identità elettiva sarà l'unico visibile internamente a tutti i servizi didattici dei docenti e dello studente, costituendo di fatto l'unico nome a cui ricondurre la persona.

La carriera alias non è aggiuntiva e coincide giuridicamente con quella già attivata (al momento dell'immatricolazione contenente i dati anagrafici) e riferita alla persona richiedente; resta attiva fintantoché prosegue la carriera, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente o le cause di disattivazione di cui al seguente art. 7.

Referente amministrativo per la gestione della carriera degli/delle studenti/studentesse in fase di rettifica di attribuzione di genere che cura la procedura di attribuzione dell'identità alias e il collegamento fra questa e l'identità anagrafica della persona richiedente è il Preside di Facoltà.

ART. 5 RILASCIO DI CERTIFICAZIONI

Tutte le certificazioni ad uso esterno rilasciate dall'Università Telematica Pegaso S.r.l. alla persona richiedente fanno riferimento unicamente alla identità anagrafica.

ART. 6 OBBLIGHI DELLA PERSONA RICHIEDENTE

La persona richiedente si impegna ad informare l'Ateneo di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell'accordo di riservatezza. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al Preside di Facoltà e al Rettore l'emissione della sentenza di rettifica di riattribuzione di genere da parte del Tribunale, ovvero la decisione di interrompere il percorso di transizione di genere.

ART. 7 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la persona richiedente violi quanto disposto dal presente Regolamento e dall'accordo di riservatezza, la carriera alias sarà immediatamente disattivata con ripristino della carriera anagrafica, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili dagli organi competenti.

ART. 8 VALIDITÀ DELL'ACCORDO DI RISERVATEZZA

L'accordo di riservatezza ha efficacia a far data dalla sottoscrizione e si intende rinnovato tacitamente all'inizio di ogni anno accademico, salvo richiesta di interruzione della carriera alias da parte della persona richiedente.

L'efficacia dell'accordo cessa altresì al momento della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 3, comma 1, da parte della persona richiedente, della sentenza definitiva di rettifica e di ri-attribuzione di genere emessa dal tribunale competente.

Nel caso in cui la persona richiedente consegua il titolo di studio finale senza che sia intervenuta alcuna sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera - ivi compreso il rilascio del titolo finale - faranno riferimento ai dati anagrafici forniti dalla persona richiedente al momento dell'immatricolazione.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Università Telematica Pegaso S.r.l. tratta i dati indicati nell'accordo di riservatezza in conformità alla disciplina vigente in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato accademico, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo on-line di Ateneo. Il Direttore Amministrativo e il Responsabile delle tecnologie sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, di adeguare entro 30 giorni dall'emanazione del Decreto la modulistica presente sulla piattaforma dell'Ateneo.